

1	PREMESSA.....	2
2	IL PIANO DEGLI INTERVENTI	3
2.1	La procedura	3
2.2	Gli obiettivi	4
2.3	I contenuti.....	4
3	L'URBANISTICA PARTECIPATA.....	4
3.1	Concertazione e partecipazione	4
3.2	Gli strumenti normativi: accordi pubblico – privato (art. 6 L.R. 11/04).....	5
4	LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.....	6
5	LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE	6
6	STRATEGIA DI PIANIFICAZIONE	6
7	PROGRAMMA OPERATIVO	7
8	PROGRAMMAZIONE TEMPORALE	7
9	ELABORATI DEL P.I.	8
10	VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA:.....	8

1 PREMESSA

La Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 “Norme per il governo del territorio” con i relativi atti di indirizzo, ha avviato un radicale processo di cambiamento e di innovazione che riguarda sia le modalità e le procedure della pianificazione del territorio, sia le caratteristiche ed i contenuti delle strumentazioni urbanistiche-territoriali. Detta legge prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985, separandolo in due momenti – il piano di assetto del territorio (PAT) e il piano degli interventi (PI).

Il Piano Regolatore Comunale, dunque, si articola in:

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.), qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni comunali;
- Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” (art. 12).

Il comune di Frassinelle Polesine, con i comuni di Fratta Polesine (capofila), Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo, in conformità alla nuova Legge Regionale n. 11/2004, è dotato del Piano di Assetto del Territorio intercomunale (P.A.T.I.) , approvato nella Conferenza dei Servizi in data 06.05.2011 e ratificato con delibera di G.R.V. n. 1266 del 03.08.2011 .

Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11.05.2012 è stato approvato il Piano degli interventi.

La legge urbanistica regionale introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale, nel momento in cui intraprende la redazione di un nuovo strumento urbanistico, di produrre un Documento del Sindaco che stabilisca gli obiettivi della nuova pianificazione.

Il Documento del Sindaco è un atto programmatico, che delinea gli interventi e le realizzazioni che daranno vita al Piano degli Interventi; è, cioè, lo strumento strategico preliminare e propedeutico alla definizione e alla costruzione del Piano degli Interventi in coerenza con il P.A.T.I...

Con detto documento e la relativa illustrazione al Consiglio Comunale, l’Amministrazione dà formale avvio

RELAZIONE PROGRAMMATICA

alla procedura di approvazione del Piano a cui seguirà la stesura del progetto, che terrà conto delle attività di partecipazione e di consultazione già effettuate, nell'ambito del progetto di P.A.T., con i soggetti istituzionali (Regione, Provincia, Comuni limitrofi, ULSS, Consorzio di Bonifica, ecc.), con le Associazioni delle categorie economiche e con la cittadinanza.

Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal PATI volti alla pianificazione comunale si inseriscono la riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di nuove risorse territoriali; in tale senso la relazione programmatica esprime la sostenibilità dei contenuti progettuali, nonché dei criteri stabiliti dallo stesso PAT, in riferimento alla Legge Regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio".

La variante al P.I. (Piano degli Interventi) dovrà pertanto attuare scelte operative in sintonia con il quadro di regole e di obiettivi strategici e di tutela definiti dal P.A.T., coerentemente con le scelte pianificatorie del PI vigente.

2 IL PIANO DEGLI INTERVENTI

2.1 La procedura

Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

Le fasi di approvazione sono regolamentate dall'art. 18 della L.R. 11/04:

- 1. Il sindaco predispose un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra [...] nel corso di un apposito consiglio comunale.*
- 2. Il piano [...] è adottato e approvato dal consiglio comunale. [...]*
- 3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato [...] per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. [...]*
- 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.*

5. *Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.*
6. *Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.*
7. *Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio [...]*

2.2 Gli obiettivi

Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.T., e del P.I. vigente è emersa la necessità di inserire alcune varianti puntuali non sostanziali, che non andranno a modificare le strategie operative e la filosofia pianificatoria attualmente vigente ed approvata con il Piano degli interventi vigente.

2.3 I contenuti

I principali contenuti della 2° Variante del P.I., saranno redatti in conformità alla l.r.v. 11/2004 ed in particolare a quanto dettato dall'art. 17 che ne fissa i relativi contenuti ed i relativi atti di indirizzo emanato dalla regione veneto

3 L'URBANISTICA PARTECIPATA

3.1 Concertazione e partecipazione

In forza dell'art. 5 della L.R. 11/04 *"l'amministrazione procedente assicura [...] il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione."*

In questo modo la L.R. 11/2004 ha inserito la società civile in quella fase dei singoli processi di pianificazione generale ove l'ente territoriale, nel predisporre il piano conoscitivo, si confronta per la definizione degli obiettivi generali e per la definizione delle scelte strategiche.

La partecipazione non riguarda esclusivamente singoli cittadini, ma anche e soprattutto quei soggetti del tessuto economico e sociale portatori di interessi nel territorio.

I metodi dell'ascolto della società locale e dell'urbanistica partecipata hanno mostrato di poter contribuire ad aumentare l'efficacia della pianificazione, aiutando nella produzione di progetti capaci di cogliere problemi e possibilità di trasformazione del territorio.

La proposta di utilizzare, anche per l'elaborazione del P.I., tali metodiche, oltre a recepire quanto prescritto

RELAZIONE PROGRAMMATICA

dalla Legge Regionale, mira a raggiungere due principali obiettivi: la costruzione di una visione condivisa dello sviluppo futuro del Comune e il consolidamento di modalità innovative nel rapporto fra Amministrazione e Cittadini.

Un processo partecipativo finalizzato alla costruzione delle politiche di sviluppo della città deve porsi alcuni principali obiettivi tra i quali:

- coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione comune dello sviluppo della città, affrontando i temi essenziali del processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale;
- utilizzare la conoscenza specifica del territorio da parte di abitanti e attori organizzati presenti nella città, che costituisce una fonte essenziale per la formulazione di un progetto capace di cogliere le diverse dimensioni della situazione locale;
- mettere a frutto la competenza progettuale presente fra gli abitanti;
- contribuire a fare della costruzione del piano un evento nel quale la società locale sia mobilitata con continuità.

Il procedimento di formazione della seconda variante al P.I. di Frassinelle Polesine ha previsto lo svolgimento di un incontro pubblico di concertazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, in data 29.05.2015.

3.2 Gli strumenti normativi: accordi pubblico – privato (art. 6 L.R. 11/04)

I tempi e le modalità per la conclusione degli accordi pubblico-privato sono i seguenti:

- l'Amministrazione Comunale rende noto, attraverso un avviso pubblico la possibilità di assumere proposte di accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di strutture/infrastrutture di rilevante interesse pubblico;
- i privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo;
- l'Amministrazione Comunale raccoglie tutte le proposte di accordo e le presenta al Consiglio Comunale per un esplicito giudizio di merito;
- le proposte di accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante dello strumento urbanistico.

I progetti di iniziativa privata devono necessariamente coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti di programmazione comunali ed in particolare con il Piano pluriennale delle opere pubbliche di cui dovranno rappresentare la principale risorsa e contestualmente garantire il rispetto dei tempi necessari all'attuazione delle previsioni di Piano.

4 LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PATI approvato e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, individua gli interventi di tutela e valorizzazione e disciplina gli usi e le modalità di intervento sul territorio. In particolare il Piano degli Interventi, assieme al Piano di Assetto del Territorio, deve coordinarsi con due strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata: il P.T.R.C. della Regione Veneto (adottato nel febbraio 2009), ed il P.T.C.P. della Provincia di Rovigo.

5 LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE

Come premesso il comune di Frassinelle Polesine è dotato del Piano di Assetto del Territorio intercomunale (P.A.T.I.), approvato nella Conferenza dei Servizi in data 06.05.2011 e ratificato con delibera di G.R.V. n. 1266 del 03.08.2011.

Il Comune di Frassinelle è dotato di Piano degli interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.05.2012, seguente all'approvazione del PATI con il quale il PRG è divenuto piano degli interventi per le parti non in contrasto con il PATI:

6 STRATEGIA DI PIANIFICAZIONE

Si premette che per l'elaborazione della seconda variante al P.I. si è fatto riferimento agli obiettivi indicati della relazione del PATI Comunale, che di seguito si elencano:

- 1) difesa del suolo e dall'ambiente,
- 2) valutazione degli ambiti residenziali in relazione alle nuove esigenze abitative;
- 3) individuazione degli ambiti di intervento ove procedere con piani attuativi e/o progettazioni unitarie;
- 4) riclassificazione degli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I.

Si è partiti pertanto, dall'analisi delle strategie del PATI demandate dalle Norme Tecniche al Piano degli Interventi, ed all'analisi degli interventi puntuali demandati al PI ed individuati nelle tavole progettuali, con particolare riferimento alle tav. n°1 – pianificazione e vincoli, per la quale si è provveduto ad aggiornare il repertorio dei vincoli e delle tutele presenti nel territorio

In particolare sono state valutate le scelte strategiche relative ai servizi e alle infrastrutture, in rapporto con il programma triennale delle oo.pp. ed i relativi bilanci pluriennali comunali, nonché con gli eventuali Piani di Settore esistenti, Piani Urbanistici Attuativi vigenti, programmati, attuati o in corso di attuazione, al fine di consentire una programmazione coerente con le strategie assunte dal PATI.

La scelta dell'Amministrazione Comunale di Frassinelle Polesine è di approfondire le tematiche legate alle aree destinate alla residenza ed ai servizi.

7 PROGRAMMA OPERATIVO

Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.T.I., e del P.I. approvato con deliberazione suindicata, è emersa la necessità di inserire alcune varianti, a seguito di richiesta dei cittadini, che non andranno a modificare nella sostanza il carattere pianificatorio attualmente vigente, in particolare:

- riclassificazione delle aree di urbanizzazione diffusa inserite nel PATI, classificate nel vigente P.I. come zone residenziali "C1 speciali", adeguandola al contesto ambientale/rurale, rinominandole come zone "N.R.A. - Nuclei residenziali in ambito agricolo";
- inserimento di alcune varianti puntuali, comprensivo dell'inserimento di nuovi volumi a carattere residenziale predeterminati;
- Adeguamento parziale normativo a norme sovracomunali, senza modifica dell'impianto normativo del PI vigente;
- stralcio di alcune aree di espansione e di ex C1 speciali, con la loro riclassificazione in zone agricole

8 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE

Una componente di forte innovazione rispetto al precedente P.R.G. è data dalla necessità di individuare una programmazione temporale degli interventi prefigurati nel disegno di piano.

Oltre ad essa restano comunque salde alcune regole, in parte previgenti, che il P.I. rispetta:

- a) dalla data dell'adozione del P.I., fino all'entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni;
- b) l'approvazione del P.I. comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace;
- c) i vincoli preordinati all'esproprio definiti dal P.I. hanno durata di cinque anni e possono essere reiterati una sola volta e per la stessa durata.

La novità più rilevante rispetto al P.R.G. è quella che decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio. In caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33 della L.R. 11/04.

9 ELABORATI DEL P.I.

Elaborato 01a - Intero Territorio Comunale A (sc. 1:5.000)

Elaborato 01b - Intero Territorio Comunale B (sc. 1:5.000)

Elaborato 02a - Zone significative: Capoluogo, Chiesa, Caporumiatti (sc. 1:2.000)

Elaborato 03a - Vincoli e tutele A (sc. 1:5.000)

Elaborato 03b - Vincoli e tutele B (sc. 1:5.000)

Elaborato 04 - Norme Tecniche Operative;

Elaborato 05 - Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale;

Elaborato 06 - Relazione Programmatica-dimensionamento

Elaborato 07 - Registro dei crediti edilizi;

Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere precedenti.

10 VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA:

La D.G.R.V. n. 2948 del 06.10. 2009 "valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici –modalità operative ed indicazioni tecniche" definisce che detta verifica si applica agli strumenti urbanistici generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale tale da modificare il regime idraulico esistente e per tali varianti deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica. Tale asseverazione deve essere inviata all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva.

Visto che trattasi di una variante parziale al PI che non comporta modifiche al regime idraulico esistente, già verificato in sede di approvazione del PI, non si rende necessaria una nuova valutazione di compatibilità idraulica..